

ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL 20 LUG. 2021

Aperto 565/21
del 20/7/21 concorsuale

Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE FALLIMENTARE

Rg 4 /2021

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;
nel procedimento R.G. n. 4/21;

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata in data 31.5.2021 da MUSSONI MANUELA (MSSMNL64T66H294T);

Rilevato che in data 15.7.2021 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l'avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione come da relazione finale prodotta all'udienza;

in particolare, ad eccezione del creditore Mediocredito Centrale Spa (il cui credito è pari a 580.356,82, ossia il 21% del credito totale) tutti i creditori hanno tacitamente manifestato il proprio consenso con il conseguente raggiungimento del 60% dei voti favorevoli;

che pertanto deve ritenersi raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 11 co. 2 l n. 3/12;

ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni:

- Non essendo stata sollevata alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l' approvazione espressa o tacita della

proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art 12 comma 2 della medesima legge;

- Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo;

- Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

- La valutazione sul punto è positiva. Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori, come attestato anche dall'OCC.

Quanto al contenuto dell'accordo, **il Piano prevede** l'acquisizione dell'attivo con le seguenti modalità: - finanza interna: i) vendita beni immobili di cui la debitrice è titolare come descritti in atti per l'importo di euro 200.000,00 come da proposta irrevocabile d'acquisto agli atti; ii) vendita quote sociali della società Family srl per euro 2.500,00 come da impegno in atti; - finanza esterna: euro 105.000,00 messi a disposizione dal sig. Quinto Mussoni;

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori **entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa** con le seguenti modalità:

- Pagamento integrale delle spese in prededuzione, stimate in euro 17.000,00 lordi mediante finanza esterna;

- Pagamento del creditore ipotecario di primo grado SPRING SPV SRL per euro 200.000,00 (a saldo e stralcio del maggior credito di euro 273.000,00 come da preaccordo depositato agli atti con il creditore medesimo) mediante finanza interna sub i);

-Pagamento Mediocredito Centrale Spa per euro 2.500,00 mediante finanza interna;



- Pagamento dei professionisti privilegiati, Dott. Migani e Avv. Crociani, nella misura di euro 7.151,79 ed euro 3.000,00 lordi a saldo e stralcio delle rispettive posizioni come da accordi mediante finanza esterna;
- Pagamento di Mediocredito Centrale nella misura di 3,80% mediante finanza esterna;
- Pagamento di Agenzia delle Entrate nella misura di 3,60% mediante finanza esterna;
- Pagamento di Comune di Rimini nella misura di 2,50% mediante finanza esterna;
- Pagamento di Comune di Santarcangelo di Romagna nella misura di 2,50% mediante finanza esterna;
- Pagamento di chirografari nella misura di 2,20% mediante finanza esterna;

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dal debitore si evince che l'accordo è attuabile. Vi è, infatti, agli atti la proposta irrevocabile di acquisto per euro 200.000,00 degli immobili di proprietà della signora MUSSONI MANUELA (doc. 29); vi è la dichiarazione espressa dell'unico creditore ipotecario (SPRING SPV SRL) di accettazione della decurtazione del proprio debito nella misura di euro 200.000,00 (doc. 30) con rinuncia al credito residuo (che, dunque, non viene neppure declassato in chirografo); vi è la accettazione dei professionisti al minor importo indicato nella proposta (doc. 31 e 36); l'apporto di finanza esterna consente di avere attivo sufficiente per soddisfare il fabbisogno della presente procedura (doc. 33).

- Del resto, non vi sono ragioni per contestare quanto indicato dall'OCC nella propria relazione attestativa. Si ricorda, infatti, che la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità: i) l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi; ii) l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi. Nel caso di specie, la Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto,



risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi, offerte irrevocabili d'acquisto); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

- Per tutte le ragioni esposte, l'accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

- Quanto alla nomina del liquidatore ritiene il Tribunale che nell'accordo di composizione della crisi, che è un " concordato minore " (come ora definito dal nuovo CCI), l'attività di liquidazione è gestita esclusivamente dal liquidatore giudiziale. Il nominando liquidatore dovrà sovrintendere alla vendita dei beni – quindi anche dell'immobile per il quale è presente una offerta irrevocabile – e procedere alla distribuzione del ricavato.

- I liquidatore viene individuato in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 LF. Giusto il disposto di cui agli artt. 15 co. 8 e 13 co.1 l n. 3/2012 il liquidatore può essere individuato anche nello stesso professionista che svolge funzioni di OCC. Del resto, nel piano, come spese prededucibili, è previsto un compenso omnia per il solo dott. ROSETTI MASSIMO.

Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

- 1) OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da MUSSONI MANUELA, secondo proposta e piano riportati in motivazione;
- 2) nomina liquidatore a norma dell'art 13 L 3/2012 il Dr ROSETTI MASSIMO, che sorveglierà alla liquidazione del bene immobile descritto nella proposta e procederà alla distribuzione del ricavato secondo accordo.
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini;
- 3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Rimini, 17/07/2021

Il Giudice Delegato
Rossi Silvia

